

## L'ETICHETTATURA DELLE CONSERVE DI TONNO

Giuseppe De Giovanni

Talvolta con il coinvolgimento di più organismi nell'esame dei diversi aspetti di un problema vengono sollevati quesiti alla cui soluzione da soli difficilmente si perviene, soprattutto quando la materia è complessa.

Nell'ambito di un corso di formazione per le Capitanerie di porto tenutosi recentemente presso l'Università di Roma, a Pomezia, sono stati esaminati molti aspetti relativi ai controlli nel settore ittico. L'esame ovviamente è stato effettuato attraverso il confronto delle norme generali prescritte dalla direttiva 2000/13/CE e di conseguenza dal decreto legislativo n. 109/92 e successive modifiche, e delle norme specifiche in materia, con particolare riferimento all'uso dei nomi delle specie ittiche.

Un aspetto si è rivelato interessante, sul quale si ritiene utile soffermarsi: l'etichettatura del tonno trasformato, il cosiddetto tonno all'olio di oliva o sott'olio, ma anche di altre specie ittiche utilizzate nelle preparazioni alimentari. Che cosa è stato rilevato? Ad avviso di alcuni ispettori le conserve di tonno dovrebbero riportare l'elenco degli ingredienti con l'indicazione della specie di tonno utilizzato in conformità a quanto prescritto dall'articolo 4, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 109/92.

Abbiamo ritenuto necessario effettuare una verifica seria confrontando fra loro le diverse norme in relazione agli orientamenti comunitari e la situazione si presenta nei termini seguenti.

Il regolamento (CEE) 1536/92 del 9 giugno 1992 ha disciplinato la produzione e commercializzazione del tonno, prescrivendo come denominazione di vendita la dicitura "tonno" oppure "conserva di tonno" non solo per i tonni che appartengono alle specie classiche (tonno bianco – *th. alalunga* - tonno a pinne gialle – *th. albacares*– tonno rosso e tonno obeso, ma anche per le altre specie del genere *thunnus* nonché per il *katsuwonus pelamis*. La finalità del regolamento, allo scopo soprattutto di garantire un'ampia trasparenza del mercato, è individuare una denominazione commerciale delle conserve di tonno, definendo anche le modalità di presentazione ed i mezzi di copertura.

Nulla viene detto circa le modalità di designazione delle specie, che rimangono soggette alle regole generali.

Il comma 5 bis dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 109/92 prevede che *"I prodotti alimentari, che hanno una denominazione di vendita definita da norme nazionali o comunitarie, devono essere designati con la stessa denominazione anche nell'elenco degli ingredienti dei prodotti composti nella cui preparazione sono utilizzati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 6, 11 e 13. Tuttavia nella denominazione di vendita e nell'etichettatura in generale del prodotto finito può essere riportato il solo nome generico dell'ingrediente utilizzato"*.

Questa norma è stata introdotta nell'ordinamento nazionale al solo scopo di semplificare l'indicazione di certi termini piuttosto lunghi che appesantivano l'elaborazione delle etichette. Questo intervento è stato molto utile, perché ha definito i casi di esenzione dagli obblighi di cui al commi 6,11 e 13 e previsto la possibilità di utilizzare il nome generico dell'ingrediente., quando ne ricorrono le condizioni.

V'è anche da dire che nessuna norma nazionale può disporre in termini diversi da quanto previsto dall'ordinamento comunitario e seguito, a livello comunitario, dalle organizzazioni professionali.

E' vero che nell'articolo 6, comma 6, della direttiva 2000/13/CE che ha sostituito la precedente direttiva 79/112, è detto che: *"Gli ingredienti sono designati con il loro nome, eventualmente in conformità delle norme previste dall'articolo 5"* (denominazione di vendita). Ma qual è il significato comunemente attribuito a questo concetto ?

Il produttore ha la facoltà di poter meglio presentare il proprio prodotto fornendo ulteriori informazioni, se le ritiene utili, oltre quelle obbligatoriamente prescritte. E' questo il significato da attribuire alle parole *"eventualmente in conformità delle norme previste dall'articolo 5"*. In altri termini nulla vieta di etichettare il nome della specie di tonno utilizzata, ma se lo si fa questa deve essere conforme a quanto stabilito all'articolo 5, cioè deve essere effettivamente quella specie.

Alla luce, poi, delle disposizioni adottate in applicazione dei regolamenti (CE) n. 104/2000 e n. 2065/2001 è stato precisato da più Stati membri, nelle loro istruzioni agli operatori per la corretta applicazione delle norme, che il campo di applicazione di dette norme è definito dai codici doganali del Capitolo 3 della NC. Sono esclusi i prodotti cotti, preparati con altri ingredienti, il tonno e le sardine in scatola, i piatti pronti a base di pesce e simili, che rientrano in altri codici doganali. Pertanto è da ritenersi, per unanime comportamento di tutti gli Stati membri, che ai prodotti trasformati non si applicano le disposizioni che impongono l'obbligo di indicare la designazione commerciale prescritta, l'origine e il metodo di cattura.

In sintesi, nel caso del tonno in scatola, la denominazione di vendita è *"Tonno"* oppure *"conserva di tonno"*, come prescritta dal regolamento (CEE) n. 1536/92; nell'elenco degli ingredienti la specie è designata tonno, fermo restando la possibilità per il produttore di introdurre ulteriori dettagli (esempio tonno *"rosso"* o *"a pinne gialle"*): in questo caso deve trattarsi effettivamente della specie menzionata.